



Il Presidente della I sezione civile

dato atto della prossima entrata in vigore del D. Lgs. 149/2022;

rilevato come il maggior impatto della novella sotto il profilo organizzativo-tabellare in ambito civile sia rappresentato dall'abrogazione, per il procedimenti iscritti successivamente al 28 febbraio 2023, del Capo I del Titolo II del Libro IV del Codice di Procedura Civile, relativo ai procedimenti di separazione personale tra i coniugi, e dell'art. 4 della Legge 898/1970 in tema di divorzi;

che, conseguentemente, troveranno applicazione le norme di cui al Titolo IV *bis* del Libro II del suddetto codice in maniera indifferenziata per i procedimenti di separazione, di divorzio, di modifica delle relative condizioni e di regolamentazione della responsabilità genitoriale;

che sulla scorta delle vigenti disposizioni tabellari in materia di Famiglia, al Presidente del Tribunale sono assegnati "i primi 4 fascicoli in materia di separazioni consensuali e divorzi congiunti mentre i successivi 2 saranno assegnati al Presidente della I sezione civile e così di seguito" mentre "al Presidente del Tribunale saranno assegnati i primi 2 fascicoli delle separazioni giudiziali e dei divorzi contenziosi mentre i successivi 4 saranno assegnati al Presidente della I sezione civile e così di seguito";

che, per effetto dell'art. 473 *bis-14* c.p.c., introdotto dalla riforma, "Il presidente ...designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti", risultando conseguentemente esclusa la celebrazione dell'udienza presidenziale;

ritenuto come ai fini dell'iniziale assegnazione dei procedimenti possa essere confermato l'attuale criterio dei primi quattro fascicoli al Presidente del Tribunale e dei successivi due al Presidente di Sezione per i procedimenti non contenziosi e dei primi due fascicoli al Presidente del Tribunale e dei successivi quattro al Presidente di Sezione per quelli contenziosi, provvedendo di seguito il Presidente del Tribunale ed il Presidente di Sezione ad assumere direttamente la trattazione dei procedimenti ovvero a delegarne la trattazione ai due giudici del gruppo Famiglia secondo il criterio tabellare del fascicolo di numero pari al giudice più anziano e di quello di numero dispari a quello meno anziano;

ritenuto compatibile con gli ulteriori impegni tabellari del Presidente di Sezione, prevedere che la trattazione dei fascicoli contenziosi inizialmente assegnati a quest'ultimo sia assunta direttamente dallo stesso in ragione di due fascicoli su ciascun gruppo di dieci e delegata per i residui otto ai 9ue giudici del gruppo Famiglia;

Q

che, in particolare, a ciascuno dei giudici del gruppo Famiglia saranno assegnati in ragione del criterio vigente, pari al giudice più anziano e dispari al giudice meno anziano, i primi otto fascicoli, indipendentemente dalla perequazione pari/dispari, mentre i successivi due al Presidente di sezione e così di seguito per le successive decadi sino ad esaurimento dei fascicoli da assegnare;

evidenziato come l'eventuale, temporanea sperequazione nelle deleghe ai due giudici del gruppo Famiglia, sarà destinata ad essere nel tempo elisa dalle ulteriori sopravvenienze;

riservata, altresì, al prosieguo la verifica della compatibilità dell'impatto sul proprio ruolo del criterio proposto, alla luce dei concorrenti impegni istituzionali;

che la trattazione dei procedimenti in materia di separazioni e divorzi non contenziosi, diversi da quelli assegnati alla Presidente del Tribunale, sarà assunta direttamente dal Presidente di sezione;

che ulteriore modifica tabellare è resa necessaria dalla previsione di cui all'art. 471 *bis*.71, comma 4, c.p.c. in ordine al reclamo innanzi al collegio avverso i provvedimenti di adozione o di rigetto, di conferma, modifica o revoca assunti dal giudice monocratico in tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

che, allo scopo, si palesa necessaria la previsione di un ulteriore collegio per i reclami, oltre a quelli già previsti tabellarmente, cui sono demandati entrambi giudici del gruppo Famiglia ed il giudice meno anziano della sezione, presieduto dal Presidente della I Sezione e composto, secondo i casi, dal giudice del gruppo Famiglia non reclamato e dal giudice meno anziano della sezione;

che, a fronte dell'introduzione dell'art. 473 *bis* 29 c.p.c. e dell'espunzione del periodo previsto dall'art. 38 disp. atto c.c., che disciplinava tali procedimenti nelle forme di cui agli artt. 737 e seguenti c.p.c., i procedimenti di revisione dei provvedimenti a tutela dei minori ed in materia di contributi economici, saranno indifferenziatamente disciplinati dalle forme previste nella Sezione I del Capo II del Titolo IV *bis*, introdotto dalla riforma, sicchè i relativi ricorsi, iscritti sul Ruolo Contenzioso Ordinario, saranno di seguito assegnati dal Presidente di Sezione ai due giudici del gruppo Famiglia seguendo il criterio alternativo di quello di numero pari al giudice più anziano e di quello di numero dispari a quello meno anziano e così di seguito sino ad esaurimento delle assegnazioni;

che medesimo criterio si propone per i procedimenti in materia di stato delle persone, violenza domestica, o di genere, di interdizione, inabilitazione e di nomina di amministratore di sostegno, assenza e morte presunta, rapporti patrimoniali tra coniugi ed ordini di protezione contro gli abusi familiari;

sentiti al riguardo le dott.sse Marra, Monetti e Vendemiale che hanno dato la loro disponibilità;

ritenuto di riservare la valutazione dell'esigenza di perequazione dei ruoli nel gruppo Famiglia, Tutela, Curatele ed Amministrazioni di sostegno, rappresentata dalla dott.ssa Marra, all'esito della verifica dei rispettivi carichi sui ruoli, del numero delle definizioni negli anni decorsi nonché dell'interlocuzione con entrambi i giudici;

propone

di apportare alle vigenti tabelle organizzative le seguenti modifiche:
integrazione del gruppo Famiglia con il Presidente della I sezione che provvederà alla trattazione diretta dei procedimenti in materia di separazioni e divorzi contenziosi ovvero alla loro delega ai due giudici del gruppo famiglia secondo il criterio sopra indicato;

trattazione diretta da parte del Presidente di Sezione dei procedimenti di separazione e divorzio non contenziosi;

previsione di un terzo collegio per i reclami ex art. 473 *bis*. 71 c. p.c., composto dal Presidente della I sezione, dai giudici del gruppo Famiglia e dal giudice meno anziano della sezione.

Latina 27-01-2023

Dott. Pier Luigi De Cinti

